



Proposta di legge recante:

“Regolamentazione locale per opere e interventi in prossimità di acque pubbliche”

F.to Pietro Raso

F.to Pierluigi Caputo

Proposta di legge recante: “Regolamentazione locale per opere e interventi in prossimità di acque pubbliche”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’obiettivo della presente legge è quello di salvaguardare la vita umana, impedendo la costruzione di immobili nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e regolamentando l’uso di quelle esistenti.

Com’è noto, a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 14 del 2015, le competenze in materia di polizia idraulica esercitate dalle Province ai sensi dell’art. 88 della legge regionale n. 34 del 2002, sono state nuovamente conferite all’amministrazione regionale, sicché si rende necessario fornire alcune indicazioni operative ai Comuni calabresi e agli operatori, riguardo al regime autorizzatorio degli interventi, nonché per le opere realizzate e/o da realizzare in prossimità di acque pubbliche, al fine di tutelare la pubblica incolumità e garantire un corretto uso del territorio.

Lo spartiacque è rappresentato dalla cosiddetta Legge Galli che, dal 1994 ha assegnato a tutte le acque natura pubblicistica, motivo per cui è necessario cristallizzare la situazione del patrimonio edilizio esistente prima dell’entrata in vigore di tale legge.

Inoltre, si fa riferimento al Regio Decreto n. 523 del 1904 che alla lettera “f” dell’articolo 96 prevede la possibilità di regolamenti locali in deroga allo stesso, motivo per cui si vuole intervenire per porre rimedio alle problematiche create dalla legge Galli.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Gli interventi normativi hanno esclusivamente carattere ordinamentale.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo

Articolo	Articolo Descrizione Oneri	Oneri
1	Oggetto e finalità	0,00
2	Definizioni	0,00
3	Opere soggette a nulla osta	0,00
4	Deroga immobili antecedenti al 1967 per corsi d'acqua demaniali	0,00
5	Deroga opere antecedenti al 3 febbraio 1994 per corsi d'acqua privati	0,00
6	Opere successive al 3 febbraio 1994 per corsi d'acqua privati	0,00
7	Deroghe	0,00
8	Sanatorie	0,00
9	Clausola d'invarianza finanziaria	0,00
10	Entrata in vigore	0,00

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde alcuna spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2. Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante: “Regolamentazione locale per opere e interventi in prossimità di acque”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina e regola, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), il rilascio di nulla osta idraulico per le opere e gli interventi in prossimità di acque pubbliche.

Art. 2

(Definizioni)

1. Con il termine “corso d’acqua” s’identificano i fiumi, i torrenti, i fossi, gli scolatoi e i corsi d’acqua superficiali appartenenti anche al reticolo idrografico regionale che ricevono e trasportano acque pubbliche.

2. Il termine “canali irrigui” identifica le cunette, canalette o canali in terra o in cemento, che prendono o derivano acque dai corsi d’acqua con la finalità di irrigare i campi e le colture.

3. Con “corsi d’acqua privati” si intendono i corsi d’acqua il cui letto di scorrimento, anche detto alveo, è di proprietà privata e spesso riportate nelle mappe catastali con linee tratteggiate e con una freccia che indica la direzione di scorrimento.

4. Con “corsi d’acqua pubblici” si intendono i corsi d’acqua il cui letto di scorrimento, anche detto alveo, è di proprietà demaniale e riportati nelle mappe catastali colorati.

5. Con il termine “opere” si intendono strutture di qualunque tipo e a qualunque destinazione anche i fabbricati della seguente tipologia: case, fabbriche, depositi, uffici, stalle, scuole, palestre, negozi, ponti, strade, muri marciapiedi, pavimentazioni.

Art. 3

(Opere soggette a nulla osta)

1 Le opere da realizzare che ricadono entro i dieci metri dal piede dell'argine dei corsi d'acqua pubblici o entro i quattro metri dal piede dell'argine dei corsi d'acqua privati necessitano di nulla osta idraulico. Le suddette opere, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono autorizzate dai competenti uffici regionali mediante rilascio di nulla osta idraulico.

2. Rimane preclusa la possibilità di realizzare nuovi immobili nelle aree di cui al comma 1.

3. Nel progettare nuove opere, i tecnici incaricati devono riportare negli elaborati progettuali almeno una pianta e una sezione, in modo chiaro, e la distanza dell'intervento da realizzare dal piede dell'argine del corso d'acqua, in scala adeguata.

4. Gli elaborati progettuali di cui al comma 3, da presentare alla regione, devono recare l'intestazione seguente: "Distanze, R. D. 523/1904".

Art. 4

(Deroga immobili antecedenti al 1967 per corsi d'acqua demaniali)

1. Per le opere comprese nella fascia dai quattro ai dieci metri dal piede dell'argine di corsi d'acqua pubblici, in epoca antecedente al 1967, non è richiesto il nulla osta idraulico per realizzare gli interventi consentiti per gli immobili esistenti dalla normativa vigente, anche con recupero del sottotetto, essendo preclusa, in ogni caso, la realizzazione di interventi ulteriori che riducano la distanza esistente dagli argini. Le ristrutturazioni mediante demolizione e ricostruzione sono consentite previa verifica di compatibilità idraulica, atta a dimostrare che l'immobile non possa essere interessato da eventi alluvionali.

2. Per gli immobili posti ad una distanza inferiore ai quattro metri dal piede degli argini, invece, è consentita, ai sensi dell'articolo 133 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi 22 marzo 1900 e 7 luglio 1902, nn. 195 e 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), soltanto la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione.

Art. 5

(Deroga opere antecedenti al 3 febbraio 1994 per corsi d'acqua privati)

1. Per le opere già realizzate nella fascia compresa tra i quattro ed i dieci metri dal piede dell'argine di corsi d'acqua privati, in epoca antecedente al 3 febbraio 1994, data di entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), non è richiesto il nulla osta idraulico per realizzare tutti gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici.
2. Per gli immobili posti a una distanza inferiore ai quattro metri, invece, è consentita, ai sensi dell'articolo 133 del r.d. 368/1904, soltanto la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione.

Art. 6

(Opere successive al 3 febbraio 1994 per corsi d'acqua privati)

1. Le opere realizzate nella fascia entro i dieci metri dal piede dell'argine di corsi d'acqua privati successivamente al 3 febbraio 1994, data di l'entrata in vigore della legge n. 36/1994, in assenza del prescritto nulla osta idraulico sono da ritenersi inagibili e non abitabili.
2. Nel caso di immobili realizzati dopo il 3 febbraio 1994 in assenza del nulla osta, idraulico, ai sensi del r.d. 523/1904, non possono essere rilasciate autorizzazioni o presentate pratiche per la modifica e/o per la manutenzione.

Art. 7

(Deroghe)

1. Ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del r.d. n. 523/1904, non è richiesto il nulla osta idraulico nei seguenti casi:
 - a) canali irrigui, di proprietà pubblica e privata;
 - b) canali artificiali privati realizzati nei lotti, nelle lottizzazioni e nei terreni agricoli per la raccolta delle acque meteoriche;
 - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per corsi d'acqua di proprietà pubblica e privata;
 - d) interventi di edilizia libera;
 - e) scarico di acque reflue in corsi d'acqua superficiali, provenienti da edifici residenziali con

numero di abitanti equivalenti inferiore a 20.

- f) piantumazione di alberi e siepi oltre i quattro metri dal piede dell'argine.

Art. 8

(Sanatorie)

1. In riferimento ai corsi d'acqua privati, sono concesse sanatorie per gli immobili realizzati dopo il 3 febbraio 1994, nella fascia dai quattro metri dal piede dell'argine ai dieci metri, previa verifica idraulica che dimostri che l'area non è soggetta ad inondazione, unitamente a una relazione tecnica comunale che certifica che l'area in cui ricade l'immobile non è mai stato oggetto di inondazione.
2. La concessione in sanatoria non è rilasciata o viene revocata, qualora si dimostra che il nulla osta idraulico non è stato richiesto per specifica volontà.

Art. 9

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria